

Corte di Cassazione V sezione Penale - 30 gennaio 2014, n. 4647 - Pres
Ferrua

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - test ematico - rifiuto - false dichiarazioni sull'identità - punibilità

L'art 187 comma 3 cds dispone che si può procedere al prelievo di liquidi biologici quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il soggetto sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope oppure quando risulti dagli accertamenti effettuati con apparecchi portatili su strada. In questi casi il rifiuto è illegittimo e punibile a norma dell'art 187 comma 8 cds. A sua discolpa il soggetto non può addurre la considerazione che il test ematico sia superfluo, in quanto è disposto da un'esplicita previsione di legge. Il soggetto è anche punibile a norma dell'art 496 c.p. quando fornisce false generalità agli agenti accertatori, non potendosi addurre a sua discolpa la paura di perdere il posto di lavoro.